



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2020/57 del 21/04/2020

Oggetto: ORDINANZA ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO, REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E/O MOVIERI, LUNGO LA S.P. N. 29 "MIRA-BORBIAGO", DAL KM 1+020 AL KM 1+090 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL CANALE PIONCA IN LOCALITÀ MIRA PORTE, NEL COMUNE DI MIRA PROROGA ORDINANZA N. 2020/46 DEL 27/02/2020

Responsabile del procedimento: AGRONDI SIMONE  
Collaboratore: LUNAZZI ROBERTO

### IL DIRIGENTE

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

visti:

- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;

Richiamata la propria ordinanza n. 2020/46 del 27/02/2020, con la quale veniva istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri lungo la SP n. 29 "Mira-Borbiago" in Comune di Mira;

considerato che a causa della situazione derivante dall'“*Emergenza epidemica da virus Covid 19*” i lavori stessi venivano temporaneamente sospesi per 27 gg;  
dato atto che per la sospensione dei lavori, il nuovo termine per la conclusione dei lavori al 29/05/2020;

considerato che pertanto è necessario prorogare l'ordinanza suddetta in merito all'istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, ai sensi dell'art. 42 del DPR 495/1992 Regolamento di attuazione del Codice della Strada, per il completamento del cantiere in sicurezza;

### **ORDINA**

di prorogare, fermo restando le precedenti prescrizioni, i termini di durata del senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, stabiliti con ordinanza n. 2020/46 del 27/02/2020, fino al giorno 29/05/2020;

### **AVVERTE**

- il presente provvedimento ha validità fino al giorno 29/05/2020;
- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia, del Comune di Mira;
- gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

**IL DIRIGENTE  
AGRONDI SIMONE**

atto firmato digitalmente